

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 E S.M.I. DEGLI EDIFICI DELLA ASL N.8 DI CAGLIARI - ANNI 2025-2026-2027

ASL n. 8 di Cagliari

Sede legale: Ospedale Marino,

viale Lungomare Poetto n. 12

09126, Cagliari

SC Ufficio Tecnico e Patrimonio

ASL 8 Cagliari

Via Romagna, 16 – 09127 Cagliari

Cittadella della Salute Pad. H

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. OGGETTO	3
3. DURATA DEL SERVIZIO	4
4. AMMONTARE DELL'APPALTO	4
5. SUBAPPALTO	4
6. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO	5
7. PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO	7
8. SICUREZZA	7
9. CLAUSOLE CONTRATTUALI	8
9.1 Pagamenti.....	8
9.2 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	9
9.3 Obblighi di riservatezza	9
9.4 Trattamento dati personali.....	9
9.5 Deposito cauzionale definitivo	10
9.6 Copertura assicurativa.....	12
9.7 Penali	13
9.8 Danni di forza maggiore	13
9.9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	14

1. PREMESSA

e Patrimonio

Il presente documento descrive le condizioni, modalità e termini di esecuzione del servizio di *“verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e protezione scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01 e s.m.i.”*.

Al presente CSA è allegato, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 – “Elenco Edifici ASL N. 8 di Cagliari rev 02”

2. OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di verifica dell'impianto di messa a terra e protezione scariche atmosferiche degli edifici della ASL N. 8 di Cagliari, il cui elenco, con indicazione delle sedi, indicazioni del tipo o dell'attività svolta, della potenza disponibile in kW, della superficie, della periodicità delle verifiche periodiche e dell'importo della verifica per ciascun edificio, secondo tariffario ISPEL G.U. n.165 del 18.07.2005 e s.m.i., così come disposto dal D.L. 162 del 30 dicembre 2019 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2019, è riportato **nell'Allegato 1 – Elenco Edifici ASL N.8 di Cagliari, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente C.T.**

La verifica dell'impianto in oggetto deve essere effettuata da **ORGANISMI DI ISPEZIONE ABILITATI** dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività Produttive), in conformità alla normativa tecnica europea UNI CEI (0-14, 64-8, 64-14) . Tali Organismi devono soddisfare i requisiti individuati dalla direttiva dell'11 marzo 2002 emanata dal Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) “Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo A”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2002, n. 108.

L'Organismo incaricato delle verifiche, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 D.L. 162/2019 e successivamente convertito con Legge n.08 del 28.02.20, è obbligato a corrispondere all'INAIL una percentuale pari al 5% sulla tariffa definita dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo; copia della relativa quietanza dovrà essere inviata al DEC.

3. DURATA DEL SERVIZIO

e Patrimonio

L'appalto avrà la durata di **tre anni (1095 giorni consecutivi)**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

4. AMMONTARE DELL'APPALTO

Il contratto è stipulato a misura ai sensi D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Si precisa che l'importo di cui al tariffario ISPEL G.U. n.165 del 18.07.2005 e s.m.i., così come disposto dal D.L. 162 del 30 dicembre 2019 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2019, deve intendersi remunerativo del servizio nel suo complesso. Esso comprenderà, senza alcuna eccezione, ogni spesa, principale o accessoria, anche di carattere fiscale, necessaria per eseguire il servizio.

L'appaltatore dichiara quindi di rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui l'importo delle opere risultasse minore di quanto preventivato ed avrà solo diritto al pagamento delle quantità effettivamente eseguite.

L'importo del corrispettivo a misura può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle esigenze dell'Amministrazione, nel caso di installazione e messa in esercizio di nuovo impianto ovvero per disattivazione di impianto conseguente a cessione o dismissione dell'immobile.

I prezzi di tutti gli articoli riportati nell'elenco costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

L'importo presunto, per il periodo di tre anni, per il servizio di verifiche periodiche è pari ad **euro 95.075,82 IVA INCLUSA**, comprensivo del costo per il personale e oneri della sicurezza a carico dell'impresa.

5. SUBAPPALTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.

Secondo il disposto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è ammesso il subappalto alle condizioni in esso previste.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando ciò che intende subappaltare. **e Patrimonio**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, al quale espressamente si rinvia.

6. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Tali verifiche dovranno comprendere:

Verifica documentale:

- esame della documentazione impiantistica in possesso;
- esame dei verbali relativi alle precedenti verifiche periodiche.

Verifica tecnico/funzionale:

- controllo delle connessioni dei collegamenti equipotenziali;
- misura della resistenza di terra sia per le sedi con punto di consegna in bassa tensione che in media tensione;
- misura dell'impedenza dell'anello di guasto, ove eventualmente necessaria, esempio in presenza di sistemi TN e punto di consegna in media tensione;
- prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;
- misura della resistenza d'isolamento impianto elettrico;
- prova di continuità delle masse;
- prova degli interruttori differenziali e dei relativi tempi di intervento;
- nel caso di edifici con fornitura di energia elettrica in media tensione, verificare che le tarature degli interruttori di sicurezza, rispettino quanto comunicato dall'ente erogatore, con particolare attenzione al valore della corrente di guasto verso terra.

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, devono essere eseguite inoltre le seguenti verifiche:

- idoneità dei componenti LPS e SPD (ove presenti) e assenza di fenomeni rilevanti di corrosione.

Ogni altra verifica prevista dalla normativa di riferimento.**e Patrimonio****Prove e misure**

Il cronoprogramma delle verifiche (da rendere all'Amministrazione entro 30 giorni dalla firma del contratto) e tutte le prove dovranno essere concordate con la Direzione Sanitaria, l'Ufficio Tecnico e Patrimonio (D.E.C.), i Referenti di Presidio o Distretto e i Direttori dei relativi Servizi e U.O. al fine di evitare una possibile interruzione del servizio assistenziale, effettuando eventualmente, quando richiesto dall'Amministrazione, le attività nel corso del Sabato e della Domenica.

Le attività di verifica dovranno essere eseguite secondo le relative Norme UNI e le Guide CEI.

Per quanto attiene le prove di intervento degli interruttori differenziali, ai sensi delle relative Norme e Guide Cei, possono essere eseguite su un campione rappresentativo. Il campione scelto deve essere significativo e deve tenere conto della conduzione degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e del livello di rischio correlato e comunque non inferiore al 50%.

Per la prova di continuità il campione non dovrà essere inferiore al 100% delle masse elettriche presenti.

Dovranno inoltre essere effettuate tutte le verifiche di sicurezza e di isolamento di tutti i trasformatori IT-M, quando presenti (locali medici di gruppo 2).

Tutti i tabulati delle misurazioni strumentali dovranno essere allegati al Rapporto di Verifica.

Le verifiche dovranno essere effettuate presso le Sedi della ASL n. 8 di Cagliari indicate nell'Allegato 1 –“Elenco Edifici ASL n.8 di Cagliari” saranno di natura periodica, cadenzate biennialmente o quinquennialmente in funzione dei vincoli normativi e di quanto indicato nei precedenti verbali di verifica periodica.

Al termine delle operazioni di verifica dovrà essere rilasciato regolare verbale per ciascun impianto oggetto di verifica, che riporterà l'esito dei controlli effettuati, la data e l'esito della verifica ed eventuali osservazioni/prescrizioni, e trasmessa anche via mail al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

7. PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO

e Patrimonio

Entro 30 giorni dalla firma del contratto l'Aggiudicatario dovrà condividere con il Direttore Esecutivo del Contratto la pianificazione delle attività di verifica e la stesura del relativo cronoprogramma.

Le verifiche periodiche dovranno concludersi entro la data di scadenza del relativo verbale di verifica in vigore e comunque non prima dei 30 giorni di tale scadenza. Quando non è presente alcun verbale di verifica periodica, l'attività ed il rilascio del relativo verbale dovrà concludersi nel più breve tempo possibile e comunque entro 1095 giorni dalla stipula del contratto.

Nel corso di esecuzione del Servizio il cronoprogramma delle attività potrà essere aggiornato dall'Aggiudicatario qualora, sulla base dell'avanzamento lavori, si rendesse necessario ripianificare le date delle verifiche presso le Sedi.

L'Amministrazione si riserva comunque di non accettare, per giustificati motivi, le modifiche al cronoprogramma delle attività o richiedere variazioni allo stesso, dandone tempestiva comunicazione al Fornitore. In tal caso l'Aggiudicatario ed l'Aggiudicatrice definiranno di comune accordo l'aggiornamento del cronoprogramma; sino alla definizione del nuovo cronoprogramma il Fornitore sarà tenuto al rispetto di quanto previsto dal cronoprogramma delle attività in possesso della ASL.

In caso di apertura e/o spostamento e/o chiusura di una Sede (cfr Allegato 1 -Elenco Edifici ASL n.8 di Cagliari), il D.E.C. ne darà comunicazione al Fornitore con almeno 10 (dieci) giorni lavorativi di preavviso.

In caso di apertura e/o spostamento, nella comunicazione, verranno riportati l'ubicazione della nuova Sede e quant'altro necessario per lo svolgimento del Servizio. A seguito della suddetta comunicazione il Fornitore dovrà procedere all'aggiornamento del cronoprogramma delle attività evidenziando le eventuali ripianificazioni dallo stesso ritenute necessarie. Il cronoprogramma aggiornato dovrà essere inviato dal Fornitore all'Amministrazione almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della prima data dell'intervento modificata. In caso di mancata trasmissione nel suddetto termine, l'intervento sulla nuova Sede dovrà essere eseguito nella stessa data prevista per la vecchia Sede. Relativamente alle ripianificazioni eventualmente proposte dal Fornitore, la ASL n.8 si riserva comunque, per giustificati motivi, di non accettarle o richiedere variazioni; in tal caso troverà applicazione quanto sopra previsto.

8. SICUREZZA

I lavori dovranno essere svolti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

In particolare, il fornitore deve:

ASL n. 8 di Cagliari

SC Ufficio Tecnico e Patrimonio

Sede legale: Ospedale Marino,

ASL 8 Cagliari

viale Lungomare Poetto n. 12

Via Romagna, 16 – 09127 Cagliari

09126, Cagliari

Cittadella della Salute Pad. H

- prendere visione delle norme interne ed essere edotto in merito ai rischi specifici degli ambienti in cui si deve operare;
- responsabilizzare il proprio personale che opererà al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli altri che operano nello stesso ambiente;
- utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del lavoro;
- far adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- predisporre le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle normativa vigente e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. In particolare, i servizi prestati dovranno essere conformi al D.P.R. n. 462/2001 e alla direttiva del Ministero delle attività Produttive 11/03/2002.

La ditta dovrà essere annoverata tra gli ORGANISMI ABILITATI dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività Produttive), sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI e successive modifiche e integrazioni.

Il personale addetto al servizio dovrà essere particolarmente addestrato per lo svolgimento delle mansioni.

L'aggiudicatario sarà responsabile in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati eventualmente alle persone ed alle cose, tanto alla Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o negligenza nella esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto.

L'aggiudicatario si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Inoltre, è obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni.

9. CLAUSOLE CONTRATTUALI

9.1 Pagamenti

Il pagamento verrà frazionato a discrezione del RUP e del D.E.C. e corrisposto a misura secondo la prestazione conclusa e solo dopo il rilascio dei relativi verbali di verifica.

ASL n. 8 di Cagliari

Sede legale: Ospedale Marino,

viale Lungomare Poetto n. 12

09126, Cagliari

SC Ufficio Tecnico e Patrimonio

ASL 8 Cagliari

Via Romagna, 16 – 09127 Cagliari

Cittadella della Salute Pad. H

9.2 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

.....

.....

9.3 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque dopo la cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

9.4 Trattamento dati personali

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che:

ASL n. 8 di Cagliari

SC Ufficio Tecnico e Patrimonio

Sede legale: Ospedale Marino,

ASL 8 Cagliari

viale Lungomare Poetto n. 12

Via Romagna, 16 – 09127 Cagliari

09126, Cagliari

Cittadella della Salute Pad. H

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l'espletamento della presente procedura;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente procedura, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla procedura o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- I. il personale interno dell'ente implicato nel procedimento;
 - II. i concorrenti alla seduta pubblica di gara, se del caso;
 - III. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241;
 - IV. altri soggetti della Pubblica Amministrazione;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196.

9.5 Deposito cauzionale definitivo

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.
2. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell'accordo quadro.
3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e

per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

4. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce

ASL n. 8 di Cagliari

SC Ufficio Tecnico e Patrimonio

Sede legale: Ospedale Marino,

ASL 8 Cagliari

viale Lungomare Poetto n. 12

Via Romagna, 16 – 09127 Cagliari

09126, Cagliari

Cittadella della Salute Pad. H

inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. **e Patrimonio**

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

9.6 Copertura assicurativa

Ai sensi D.Lgs 36/2023 e dell'art.3, comma 5 lett.e) del DL 138/2011, l'affidatario presenta, contestualmente alla firma del contratto, autocertificazione con gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'affidatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017, n. 124. La mancata presentazione della polizza assicurativa determinerà la decadenza dall'aggiudicazione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. L'affidatario solleva espressamente fin d'ora l'Amministrazione Aggiudicatrice da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che potessero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree interessate dall'intervento. L'affidatario si assume espressamente la responsabilità per i danni che dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dello svolgimento dell'incarico, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

9.7 Penali

Qualora l'Appaltatore non eseguisse le verifiche nei modi e nei tempi stabiliti, la stazione appaltante si riserva il diritto di intervenire nel modo che riterrà più opportuno allo scopo di non ritardare il regolare svolgimento dei controlli stessi.

L'appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare le verifiche, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali o degli ordini della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà assicurare l'esecuzione delle verifiche per tutto l'arco dell'appalto.

L'appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nel compimento delle prestazioni contrattuali, è tenuto a sottostare ad una penale pecuniaria.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La Stazione Appaltante nonostante l'applicazione delle penali conserva la facoltà di richiedere il risarcimento di ulteriori danni che dovessero essere arrecati anche a terzi a causa delle inadempienze dell'appaltatore. La penale viene applicata da ASL n. 8 Cagliari con semplice comunicazione scritta all'appaltatore; il relativo importo viene dedotto dal credito dell'appaltatore nel primo pagamento successivo all'applicazione della penale.

Se l'importo delle penali è superiore all'ammontare dei compensi ancora dovuti, per il recupero del credito residuo, ASL n. 8 Cagliari incamera tale importo dalla cauzione definitiva e, in caso di insufficienza, di ogni altro mezzo senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante riserva il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni, così come in caso di reiterati ritardi, irregolarità nell'esecuzione degli obblighi contrattuali o inadempimenti.

9.8 Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore sono disciplinati dal D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

L'impresa affidataria non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'impresa affidataria spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- Lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- Le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- La eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- L'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- L'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

Non sono risarcibili i danni causati da forza maggiore al cantiere ed ai mezzi d'opera o alle provviste.

Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

9.9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti.

Qualora l'Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato, si procederà comunque a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Amministrazione competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ALLEGATO 1 – Elenco Edifici ASL n. 8 di Cagliari rev 02

ASL n. 8 di Cagliari

Sede legale: Ospedale Marino,

viale Lungomare Poetto n. 12

09126, Cagliari

SC Ufficio Tecnico e Patrimonio

ASL 8 Cagliari

Via Romagna, 16 – 09127 Cagliari

Cittadella della Salute Pad. H